

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DLGS 231/01**

Indice

INDICE.....	2
PARTE GENERALE.....	3
I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	4
1.1. Quadro normativo.....	4
1.2. Tipologia di reati disciplinati.....	4
1.3. Le sanzioni e i delitti tentati.....	13
1.4. Autori del reato.....	13
1.4.1. Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa.....	14
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....	15
2.1. Adozione del Modello.....	15
2.2. Finalità del Modello.....	15
2.3. Struttura del Modello.....	16
2.4. Modifiche e integrazioni del Modello.....	16
III. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	17
3.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza - Nomina.....	17
3.2. Funzioni e poteri dell'OdV.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.3. Flussi informativi nei confronti dell'OdV.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	23
4.1. Formazione ed informativa.....	23
4.2. Informativa ai Collaboratori esterni e Partners.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
V. SISTEMA DISCIPLINARE.....	24
5.1. Principi generali.....	24
5.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.1. Impiegati e Quadri.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.2. Dirigenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.3. Misure nei confronti degli Amministratori.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.4. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partners.....	24
VI. VERIFICHE PERIODICHE.....	27
PARTE SPECIALE "A" I REATI E I COMPORTAMENTI A RISCHIO.....	28
ALLEGATO I RELAZIONE INTEGRATIVA ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1 Premesse.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2 La valutazione del rischio.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

PARTE GENERALE

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Quadro normativo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il D.Lgs 231 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Infatti, fino all'introduzione del D.Lgs 231, l'art. 27 della Costituzione, il quale recita che “la responsabilità penale è personale”, impediva che detta responsabilità potesse investire le Organizzazioni in quanto persone giuridiche.

Oggi, dopo l'introduzione di tale decreto, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il contenuto dell'art. 27 della Costituzione ha solo impedito che tale decreto potesse qualificare espressamente tale responsabilità come “penale”, relegandola così alla qualifica di “responsabilità amministrativa”, anche se, nella sostanza, il modello cui ricondurre la nuova disciplina è penale.

Il Decreto prevede, infatti, a carico dell'impresa, a seguito della commissione di specifici reati, una responsabilità amministrativa, da cui discendono sanzioni di carattere pecuniario e/o interdittivo, in relazione alla gravità dei reati commessi.

Secondo la nuova disciplina, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale (propri amministratori, dirigenti) o sottoposti (dipendenti o terzi mandatar) e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Impresa stessa.

1.2 tipologia di reati disciplinati

Le tipologie di reati che il decreto 231/2001 disciplina sono:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea.

(Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta)

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea.

(Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea).

Art. 317 c.p. Concussione.

(Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute).

Art. 318-319 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio.

(E' l'ipotesi di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti del suo ufficio -dovuti o contrari ai suoi doveri- con vantaggio in favore del corruttore).

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari.

(E' l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico).

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

(La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli).

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

(La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto).

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

(In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche).

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

(Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi).

- Reati di falso nummario.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

(La fattispecie in questione si realizza mediante un molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore).

Art. 454 c.p. Alterazione di monete.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate.

(Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore).

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

(E' la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede).

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

(Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457, hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati).

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

(Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto).

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

(La fattispecie *de quo* punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata).

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

(Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo falsi).

- Reati societari

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

(Questo reato si realizza mediante l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge).

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.

(Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto).

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

(La condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione).

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

(La condotta di reato si sostanzia nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale).

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

(Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite).

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

(Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge).

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

(Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionino danno ai creditori stessi).

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

(Il reato punisce la violazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza ex art. 2391 c. 1 c.c. degli amministratori o componenti i consigli di gestione di società con titoli quotati in borsa. Il reato sussiste però solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi).

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

(Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società).

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

(E' un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori, ripartendo i beni sociali tra i soci, prima della soddisfazione dei creditori stessi).

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

(L'influenza *de quo* è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto).

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

(La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad

incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari).

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

(Con tale fattispecie sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima).

Art. 173 bis D.lgs. 58/1998 Falso in prospetto.

(La norma punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari).

- Abusi di mercato

Art. 184 D.lgs. 58/1998 Reato di Abuso di informazioni privilegiate.

(Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri).

Art. 185 D.lgs. 58/1998 Reato di Manipolazione del mercato.

(Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero con lo svolgimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari).

Art. 187bis D.lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 187ter D.lgs. 58/1998 Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.

- Reati contro la personalità individuale.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

(Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa).

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.

(Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favorito/sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni).

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.

(Rientrano in tale reato: lo sfruttamento di minori a fini pornografici; il commercio, la distribuzione, la divulgazione, la pubblicizzazione, la cessione di materiale pedopornografico con qualsiasi mezzo, anche a titolo gratuito).

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

(E' la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico).

Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.

(Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali).

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

(Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile).

Art. 601 c.p. Tratta di persone.

(Tratta di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.).

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

(Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.).

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999).

(La condotta può realizzarsi in una molteplicità di modi, ad esempio tramite il finanziamento, anche indiretto, di organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali).

- Omicidio colposo e lesioni colpose grave e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

(La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

(L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso-).

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Art. 648 c.p. Ricettazione.

(Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare).

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.

(Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro. Beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori).

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

(E' un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto).

- Delitti informatici e di illecito trattamento dei dati.

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.

(Falsificazioni in documenti informatici).

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

(Introduzione o permanenza abusiva in sistemi informatici o telematici protetti, ossia "intrusione" da parte di un soggetto appartenente all'organizzazione della società in un sistema informatico violandone le misure di sicurezza e l'autorizzazione concessagli per l'accesso, a prescindere dalla tipologia di dati ivi esistenti, es. hacker).

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

(Procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, es. cards).

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

(Diffusione, comunicazione o consegna di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque ad alterare il loro funzionamento, es. introduzione virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche).

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

(Intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni, e rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte).

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

(Installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione di comunicazioni telematiche o informatiche).

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

(Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

(Commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

(Condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici).

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

(Condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.

(E' una nuova fattispecie di frode informatica, commessa da colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

- Reati transnazionali

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

(Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa).

Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.

(L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche. Di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto).

Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

(Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 291 bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43).

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

(Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

Art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

(L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere).

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.

(La condotta consiste nell'aiutare taluno ad eludere investigazioni e ricerche dell'Autorità, nell'ambito di un reato punito con la reclusione).

N.B Il reato transnazionale è quello punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

Inoltre, si ricorda che il Consiglio dell'UE ha previsto che gli stati membri adottino le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili per illeciti riguardanti:

- Comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente (Decisione del Consiglio UE del 27/01/2003 2003/80/GAI, relativamente alla tutela ambientale attraverso il diritto penale).
- Fenomeni di corruzione nel settore privato (Decisione del Consiglio UE del 22/08/2003 2003/568/GAI).

Il nuovo regime della responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche ha, quindi, mutuato i principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs 231/01, tuttavia, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente, qualora quest'ultimo dimostri a) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di Organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l'altro, nelle linee guida/codici di comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti (cfr. art. 6, comma 3, del Decreto) e b) che sia stato istituito, all'interno dell'Ente stesso, un organismo di vigilanza e di controllo (di seguito, in forma abbreviata, "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di verificare il funzionamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Modello stesso.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3. Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la pubblicazione della condanna che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione amministrativa, e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

1.4. Autori del reato

Secondo l'articolo 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. “apicale” all’interno dell’Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell’Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente, fra cui è ipotizzabile la figura dell’amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno che essendo detentore della quasi totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d’impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione “apicale”; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati “scaricamenti verso il basso” di detta responsabilità.

1.4.1. Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell’autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell’Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione “apicale”, l’Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l’onere probatorio fa capo allo stesso) che:

- i. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il Modello;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento è stato affidato all’OdV;
- iii. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- iv. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all’altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell’Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall’Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell’Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.

II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Adozione *del* Modello

La Scuola Pescaraini (di seguito anche la “Società”) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il modello si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001”.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l’altro, nella convinzione che l’adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Società e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, fornitori, partners e collaboratori) affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività in e/o con la Scuola Pescaraini, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Il CDA della Scuola Pescaraini nella **seduta del**.... ha deliberato di dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001, e per attuare ciò ha stabilito la costituzione di un organismo di vigilanza (ODV) , organo collegiale costituito ad hoc da tre componenti, affidandogli il compito di redigere il Modello ed attuarne l’applicazione.

2.2. Finalità *del* Modello

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività aziendali della Scuola Pescaraini, al fine di dotare la Società di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, attraverso i propri regolamenti interni e le attività di controllo (anche preventivo) la Società potrà, tra l’altro, individuare nell’ambito dell’attività aziendali, le aree e/o i processi di attività in cui appare più alto il rischio di condotte illecite ai sensi del Decreto (le c.d. “aree a rischio”), nonché meglio verificare i processi di gestione/controllo delle risorse finanziarie relativi a siffatte aree a rischio.

A seguito dell’individuazione delle “aree a rischio” la Società potrà, mediante un’azione continua di monitoraggio, intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Inoltre, mediante il sistema di regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice di Comportamento, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “aree a rischio”, la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una prima parte di carattere generale, in cui sono riportati i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, tra cui, l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso (di seguito la "Parte Generale") e da una parte speciale in cui sono riportate le fattispecie di reato previste agli articoli 24 e 25 del Decreto.

Sono parte integrante del modello e ne costituiscono documenti integranti:

- All. I Elenco figure apicali
- All. II Codice Etico
- All. IIbis Sistema sanzionatorio
- All. III Analisi dei rischi
- All. IV categorie di illeciti
- All. V Procedura di Comunicazione ODV
- All. VI Regolamento ODV
- Altre procedure e altri regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale.

2.4. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società e su suggerimento dell'ODV che ne ha ricevuto mandato e che ne renderà immediatamente informato le varie funzioni aziendali interessate.

.

III. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO

Per lo svolgimento della propria attività, l'OdV si è dotato di un apposito regolamento conforme allo standard come di seguito esposto.

3.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza - Nomina

Secondo le prescrizioni del Decreto, le caratteristiche e i requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono: (i) autonomia; (ii) indipendenza; (iii) professionalità e (iv) continuità d'azione.

L'autonomia e l'indipendenza si possono ottenere garantendo all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività di *reporting* al vertice aziendale.

I membri che ne fanno parte non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali della Società che saranno poi oggetto di controllo da parte dell'OdV.

Inoltre l'OdV deve contenere professionisti in possesso di specifiche competenze tecnico professionali (di indagine e di ispezione) adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere.

Con riferimento infine alla continuità d'azione, l'OdV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello, con necessari poteri di indagine e curare l'attuazione del Modello, assicurandone l'opportuno aggiornamento.

L'ODV di prima nomina resta in carica, un anno per la costituzione del Modello e successivamente, dopo la rinomina da parte del CDA, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. L'ODV è comunque sempre rinnovabile.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'ODV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà utilizzare un budget assegnato, per avvalersi di consulenze di professionisti che di volta in volta si rendessero necessari, previa autorizzazione del CDA.

3.2. Ineleggibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane allo stesso dedicate: (i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel Decreto; (ii) la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un organismo di vigilanza ad interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base di esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'ODV potrà avvenire solo per

giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Società sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola Pescarini, attesa la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto, nella seduta del ha deliberato di affidare

3.3 Funzioni e poteri dell'ODV

All'ODV è affidato, sul piano generale di:

- Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari atte alla prevenzione dei reati di cui al decreto.
- Verificare la reale efficacia nella prevenzione dei reati dell'assetto organizzativo aziendale.
- Valutare e aggiornare il Modello organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine l'ODV ha, tra l'altro, il compito di:

- Stabilire ed attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni delle attività aziendale ai fini della "mappatura" aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso ODV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'ODV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio come descritto al successivo punto 3 del presente regolamento, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dall'Ex D.lgs 231/01. All'ODV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato;
- controllare l'effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del modello;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

In relazione a quanto sopra, sono assegnate all'ODV due linee di reporting: la prima su base continuativa, con il Direttore Generale della Società; la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nell'ambito della quale predispone un rapporto sull'attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), nonché segnala, eventuali innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

L'ODV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Inoltre, ogni anno, l'ODV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello presso la Società.

Inoltre, alla notizia di violazione delle norme previste dal Modello, commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'ODV informa il Collegio Sindacale e tutti gli altri amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni; ove la violazione del Modello venisse commessa da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'ODV ne informa tutti i sindaci ed il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

3.4 Flussi informativi nei confronti dell'ODV

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza delle regole di comportamento introdotte ai fini previsti dal ex D.Lgs 231/01 in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Scuola Pescarini ai sensi del Decreto.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con il Codice di Comportamento adottato dalla Società devono essere inviate all'ODV;

- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza. A tale scopo per facilitare il flusso di segnalazioni officiose e di informazioni verso l'ODV saranno istituiti con apposite disposizione dell'Organismo di Vigilanza "canali informativi dedicati";
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'ODV agirà in modo da garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni raccolte dall'ODV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'ODV. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere trasmesse all'ODV dagli organi aziendali le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche per i reati di cui al Decreto, nei confronti di dipendenti della Società ovvero anche di ignoti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati da i responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, Modello comprensivi dei procedimenti disciplinari svolti, le eventuali sanzioni irrogate e i provvedimenti o di archiviazioni di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli atti e le operazioni indicate nella Procedura di comunicazione allegata (All. V).

Obblighi di informativa relativi al sistema delle deleghe

All'Organismo di Vigilanza deve, infine, essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Scuola Pescarini ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

3.5 Gestione

L'ODV per svolgere al meglio i propri compiti dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo.

L'ODV potrà convocarsi in forma straordinaria anche su richiesta specifica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o su richiesta di un suo membro a seguito di particolari urgenze.

Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l'ordine del giorno della riunione stilato in maniera concordata tra i membri dell'ODV o proposto dalla presidenza dell'ODV stesso.

Le convocazioni devono essere inviate via posta elettronica e Fax almeno tre giorni prima ai membri dell'ODV salvo preventivo accordo, e per conoscenza sono inviate anche alla presidenza del Consiglio di Amministrazione e alla presidenza del Collegio Sindacale e del Direttore Generale.

L'attività svolta durante le riunioni dell'ODV viene verbalizzata e approvata entro la successiva riunione.

Tutti i verbali approvati sono conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell'attività dell'ODV.

I verbali sono visibili a tutti gli organi di controllo e di vigilanza istituzionali e agli organi aziendali sotto indicati oltre a chi ne faccia richiesta in forma scritta preventivamente autorizzata dall'ODV stesso.

Le decisioni all'interno dell'ODV sono prese a maggioranza e quindi trasmesse alle direzioni aziendali e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio d'Amministrazione e alla presidenza del Collegio Sindacale.

L'ODV deve relazionare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno annuale e dovranno essere svolte prima della relazione annuale del collegio sindacale e prima della redazione della nota integrativa al bilancio redatta da parte del CDA.

L'ODV presenta la relazione annuale al CDA e al Collegio sindacale, sentita la Società di Revisione.

Le relazioni saranno redatte dalla presidenza ed approvate dal ODV quale organo collegiale in una specifica riunione.

Altri report sull'attività dell'ODV possono essere redatti su specifica richiesta del Consiglio d'Amministrazione, dal Collegio Sindacale o Dal Direttore Generale.

A sua volta l'ODV in caso ne ravvisi la necessità o l'urgenza può richiedere di relazione al Consiglio d'Amministrazione .

IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Formazione ed informativa alle parti interessate

La Scuola Pescarini promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione delle Risorse Umane gestisce in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un' ora, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; ; *e-mail* di aggiornamento..
- Altro personale: momento informativo di un' ora, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; ; *e-mail* di aggiornamento.
- Amministratori: viene consegnato il modello e il demo informativo/formativo esplicativo sulla sua applicazione
- Fornitori/partners/Collaboratori: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di modello organizzativo e del codice di comportamento (resi disponibili nel sito internet aziendale) e che il rispetto dello stesso sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto.
- I soci : saranno informati dell'adozione del modello e saranno invitati a prendere visione.
- Clienti/Utenti: Potranno prenderne visione tramite sito internet aziendale inoltre saranno affissi specifiche segnalazioni negli apposti spazi presso le sedi.

V. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

La violazione dei principi fissati nel codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale.

Gli effetti della violazione del codice e dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Scuola Pescarini.

5.2 Personale dipendente

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il personale è tenuto ad osservare sono disciplinate dalla Società e disponibili sulla intranet aziendale, alla quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun dipendente.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice di comportamento sono definiti come illeciti disciplinari.

- **Dipendenti con qualifica non dirigenziale**

In caso di violazione accertata del Modello o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al modello 231/01 ad opera di uno o più dipendenti della Società, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione circostanziandola al responsabile delle risorse umane, il quale potrà avviare procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai CCNL e dal Sistema sanzionatorio ivi allegato (All. IIbis).

Decorsi i termini a difesa del collaboratore, l'eventuale provvedimento sarà comminato in maniera tempestiva ed ispirandosi ai criteri di:

- *gradualità* della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;

- *proporzionalità* fra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La recidiva costituisce aggravante nel valutare la sanzione.

- **Dirigenti**

In caso di violazione accertata del codice o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al modello 231/01 ad opera di uno o più dirigenti della Società, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Direttore Generale, il quale potrà chiedere gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti per via scritta entro 7 giorni da quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod.civ. - giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo - il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a prendere le opportune misure.

- **Dirigenti in posizioni apicale**

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del presente Codice commessa da parte del Direttore generale. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti

5.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

- **Amministratori**

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del presente Codice commessa da parte di uno o più amministratori. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti.

- **Sindaci**

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti i Sindaci e il Consiglio di Amministrazione della notizia di una avvenuta violazione del presente Codice commessa da parte di uno o più sindaci. Il Collegio Sindacale, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Consiglio di Amministrazione, procederà agli opportuni provvedimenti.

5.4 *Misure nei confronti di Consulenti, Partners e Fornitori*

Ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Partners, Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal codice di comportamento e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali la risoluzione del rapporto o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dal comportamento derivino danni concreti alla Società.

VI. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

PARTE SPECIALE “A” I reati e i comportamenti a rischio

CATEGORIA DI ILLECITO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	TIPOLOGIA DI REATI
Reati contro la P.A. o contro il suo patrimonio	Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante gare ad evidenza pubblica (aperte o ristrette). Redazione e produzione di documenti alla PA attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare a gare, ottenere licenze, autorizzazioni ecc. Redazione e invio di documentazioni, comunicazioni, dichiarazioni per la partecipazione a bandi pubblici per finanziamenti a progetti formativi erogati da enti formativi accreditati. (artt. 318 ss, 322, 640 c.p.)	Corruzione (art. 318, 319, 319 bis, 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.).
	Gestione di verifiche ed ispezioni effettuate da soggetti pubblici (es. accreditamento, verifiche periodiche per gestione por, ecc.) (artt. 318 ss, 322 c.p.)	Corruzione (art. 318, 319, 319 bis, 320, 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, provvedimenti e certificati strumentali all'esercizio delle attività aziendali. (artt. 318 ss, 322 c.p.).	Corruzione (art. 318, 319, 319 bis, 320, 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
	Gestione del contenzioso civile, penale o amministrativo. (art. 319, 322 c.p.).	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter); Istigazione alla corruzione (art. 322).
	Acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (a rischio soprattutto la fase di rendicontazione). (artt. 640 bis, 316 ter, 318 ss, 322 c.p.)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis), Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.); Corruzione (art. 318, 319, 319 bis, 320, 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

CATEGORIA DI ILLECITO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	TIPOLOGIA DI REATI
	Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici (a rischio soprattutto la fase di rendicontazione). (artt. 316 bis, 318 ss, 322 c.p.).	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.); Corruzione (art. 318, 319, 319 bis, 320, 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
	Installazione, manutenzione, aggiornamento o utilizzo di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici. Alterazione registri informatici della PA per far risultare condizioni necessarie per partecipare a gare o modificare dati fiscali/previdenziali. (640 ter c.p.).	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Potenziali condotte a rischio per la società in relazione ai reati informatici, introdotti dalla L.48/2008: - Falsificazioni in documenti informatici (491 bis c.p.); - Introduzione o permanenza abusiva in sistemi informatici o telematici protetti, ossia "intrusione" da parte di un soggetto appartenente all'organizzazione della società in un sistema informatico violandone le misure di sicurezza e l'autorizzazione concessagli per l'accesso, a prescindere dalla tipologia di dati ivi esistenti (es. hacker) (615-ter c.p.); - Procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico (es. cards) (art. 615 quater c.p.); - Diffusione, comunicazione o consegna di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque ad alterare il loro funzionamento (es. introduzione	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinqies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinqies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

CATEGORIA DI ILLECITO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	TIPOLOGIA DI REATI
	virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche) (615 quinquies c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni, e rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte (art. 617 quater c.p.); - Installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione di comunicazioni telematiche o informatiche (617 quinquies c.p.); - Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui (art. 635 bis c.p.); - Commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter c.p.) - Condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); - Condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frude informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
Reati di falso nummario	Di difficile configurazione sembrano essere le condotte di falsificazione, alterazione e contraffazione, mentre non possono in astratto escludersi ipotesi di spendita di monete falsificate o di uso di valori di bolo contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede. (artt. 455, 457, 459 c.p.)	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.);

CATEGORIA DI ILLECITO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	TIPOLOGIA DI REATI
		Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
Reati Societari	Predisposizione del bilancio di esercizio e trasmissione da parte delle singole aree aziendali dei relativi dati contabili ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio. (artt. 2621, 2622 c.c.).	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci e/o dei creditori (art. 2622 c.c.) Falso in prospetto (art. 173 bis TUF).
	Gestione dei rapporti con la società di revisione. (artt. 2624, 2625, c.2 c.c.)	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c); Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.).
	Gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. (art. 2625,c.2 c.c.).	Impedito controllo (art. 2625 co.2 c.c.).
	Svolgimento di attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari. (artt. 2632, 2626, 2627, 2628, 2629 c.c.).	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
	Gestione delle attività strumentali alla convocazione e deliberazione in assemblea; predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea. (art. 2636 c.c.).	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

CATEGORIA DI ILLECITO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	TIPOLOGIA DI REATI
	Predisposizione di notizie relative all'andamento di strumenti finanziari e rapporti con l'esterno (agenzie giornalistiche, radio, televisione, internet, stampa e pubblico in genere). (art. 2637 c.c.).	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
	Gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza e delle comunicazioni ed informazioni ad esse dirette. (art. 2638 c.c.).	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione	In merito ai reati richiamati nella presente area, trattasi di fattispecie la cui realizzazione diretta sembra possa escludersi, tenuto conto della realtà aziendale.	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Es: Associazioni sovversive. (art. 270 c.p.) Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. (art. 270 bis c.p.) Attentato per finalità terroristiche o di eversione. (art. 280 c.p.)
Delitti contro la personalità individuale.	Ribadendo anche in questo caso che il rischio di tali condotte penali è circoscritto ad eventuali condotte plurisoggettive di agevolazione, istigazione o finanziamento, va richiamata l'attenzione non soltanto sul processo di gestione delle risorse finanziarie, ma anche su quello di gestione delle risorse umane, dato che taluni delitti contro la personalità individuale, possono potenzialmente costituire un veicolo per il procacciamento illegale di manodopera soprattutto straniera e divenire, pertanto, un serbatoio al quale attingere per il reclutamento del personale. Sotto il profilo della pornografia virtuale, particolare attenzione va rivolta ai soggetti abilitati all'utilizzo di strumenti informatici. Da non trascurare le eventuali partnership commerciali con società che si occupano di comunicazione telematica.	Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) Pornografia virtuale (art. 600 quater-1 c.p.) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.) Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.	//	Art. 583 bis c.p.
Abusi di mercato	Acquisto, vendita e qualsiasi altra	Abuso di informazioni privilegiate

CATEGORIA DI ILLECITO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	TIPOLOGIA DI REATI
	operazione avente ad oggetto strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, utilizzando informazioni privilegiate; (<i>insider trading</i> , art. 184 TUF); comunicazione di tali informazioni ad altri, al di fuori della normale attività lavorativa; raccomandazione o induzione di altri, sulla base delle informazioni privilegiate, ad effettuare operazioni sospette.	(art. 184 TUF) Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
Reati in violazione di norma antinfortunistiche sul lavoro.	Qualsiasi inosservanza volontaria di norma precauzionali volte a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, espone l'ente a responsabilità ex art. 589, 590 c.p., qualora da tale inosservanza derivino lesioni gravi o gravissime, o addirittura la morte di un individuo. I soggetti attivi del reato sono tutti coloro che in qualunque modo sono tenuti all'adempimento, applicazione, rispetto delle citate norme (datore di lavoro, dirigenti, preposti, destinatari di deleghe inerenti la funzione di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, lavoratori stessi). (artt. 589, 590, c.2 c.p.)	Omicidio colposo (589 c.p.) e Lesioni colpose gravi o gravissime (590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	I reati in questione, aggiunti dal D.Lgs 231/2007, possono concretizzarsi nelle seguenti condotte: - Acquisto, ricezione, occultamento beni di provenienza illecita, o intermediazione in tali attività (ricettazione); - Sostituzione, trasferimento o compimento di altre operazioni su beni di provenienza illecita (riciclaggio); - Impiego in attività economico-finanziarie di denaro o beni di provenienza illecita (648 ter). Le attività societarie particolarmente a rischio sotto tali aspetti sono le seguenti: contratti di acquisto/vendita, transazioni finanziarie, investimenti sponsorizzazioni.	Ricettazione (648 c.p.); Riciclaggio (648 bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.).
Reati transnazionali	Il reato transnazionale è quello punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b)	Legge 16 marzo 2006, n. 146 art. 2 e 10. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (art.

CATEGORIA DI ILLECITO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	TIPOLOGIA DI REATI
	ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.	416 bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater TU DPR 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU DPR 309/1990) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3bis, 3ter e 5 TU D.LGS 286/1998) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio.

La mappatura dei processi sensibili e delle aree a maggiore rischiosità, e la descrizione degli strumenti di controllo preventivo già in atto (cfr. All. III Analisi dei rischi e Relazione integrativa), ha portato alla definizione di ulteriori protocolli, necessari a garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della società, ed in altri termini l'efficacia del modello.

In particolare, tale efficacia è garantita innanzitutto dal rigoroso rispetto di alcune regole generali:

- Diffusione e pieno rispetto del Codice Etico aziendale da parte di tutti gli operatori, amministratori, soci, collaboratori, partner, fornitori ecc;
- Predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;
- Gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; questa regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione delle procure: rivolte a soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, adeguatamente pubblicizzate;
- Comunicazione e diffusione del contenuto del Modello 231 della Scuola Pescara in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- Formazione del personale sul contenuto del Modello 231 della Scuola Pescara in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- Implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, aggiuntivi a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;
- Previsione di un sistema di report costante all'Organismo di Vigilanza su determinate informazioni/operazioni sensibili, e attribuzione al suddetto organo dei necessari poteri di verifica, ispezione, controllo, proposta sanzionatoria (cfr. All. II, III, V, VI).

A queste misure generali di contenimento del rischio si aggiungono alcuni protocolli speciali individuati per ciascuna area/processo sensibile e descritti dettagliatamente nell'All. III e nelle relativa Relazione Integrativa.

In particolare a titolo esemplificativo si elencano i principali strumenti di controllo speciali:

- Consiglio di Amministrazione

E' necessario premettere che le attività tipicamente legate ad organi quali il Consiglio di Amministrazione, la Presidenza e la Direzione Generale, sono caratterizzate da un rischio intrinseco all'attività stessa.

Buona parte dei reati societari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'ente sono reati "propri", appunto di amministratori, direttori generali e liquidatori (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili, formazione fittizia del capitale ecc...), in relazione al ruolo da questi ricoperto.

Per tale motivo il rischio intrinseco può essere ridotto, ma mai del tutto eliminato.

Un contributo alla corretta gestione del rischio è comunque dato dalla natura collegiale degli organi societari, che rappresenta di per sé una forma di autocontrollo, e dall'affidamento dell'attività di gestione della cooperativa ad un Direttore Generale, non componente del CDA né socio della Cooperativa.

Al fine di tenere sotto controllo quest'area sensibile, si è ritenuto di vincolare esplicitamente ed individualmente i componenti del CDA al rispetto del Codice Etico (All. II al Modello), che dedica alla loro attività individuale e collegiale un'intera sezione. Il Codice di comportamento della Scuola Pescarini andrà pertanto fatto proprio dal Consiglio con una specifica delibera di approvazione ed adozione, oltre che accettato singolarmente dai componenti/figure apicali.

A questo controllo generale e preventivo si aggiunga l'obbligo, comunque previsto nel Codice Etico e nella Procedura di Comunicazione (All. V al Modello), di intrattenere un canale di comunicazione costante con l'Organismo di Vigilanza in relazione alla gestione dei rapporti con la PA, sia da parte dei singoli Amministratori, sia da parte del CDA nella sua collegialità, sia da parte del DG.

Tale comunicazione si esplicherà altresì in almeno due relazioni annuali rivolte dall'ODV al CDA sullo stato di attuazione del Modello, in base anche alle indicazioni emerse dalla recente giurisprudenza di merito.

Lo stesso Codice Etico adottato dalla Scuola Pescarini dedica alla questione di un possibile conflitto di interessi un intero paragrafo, disponendo alcuni specifici obblighi per dipendenti, collaboratori, soci e amministratori: a) di evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'impresa e nel pieno rispetto delle norme del Codice; b) di astenersi dal trarre vantaggio personale da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità d'affari delle quali si sia venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni; c) di comunicare tempestivamente all'ODV ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse.

- Presidenza

Alcune attività tipiche della Presidenza presentano un rischio moderato/elevato: **stipula, modifica e risoluzione contratti per la gestione ordinaria della società; partecipazione a nome della Società a trattative, appalti, licitazioni pubbliche e private, gare d'asta pubblica, bandi europei, statali, regionali, provinciali, comunali**

o di qualsiasi ente locale; riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, con rilascio di liberatorie quietanze; firma di progetti di finanziamento, rilascio di firme di avallo ad enti finanziatori, costituzione ATI ecc.

Si è deciso, a scopo preventivo, l'inserimento in tutti i contratti verso fornitori e professionisti esterni di apposite clausole che vincolino i contraenti al rispetto del Codice Etico e del Modello 231, pena la risoluzione del contratto.

Utile e già attuato un adeguato sistema di attribuzione delle procure: rivolte a soggetti interni dotati di autorità (prevalentemente il DG), con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, adeguatamente pubblicizzate. Non sempre nelle procure viene esplicitato il limite di spesa conferito al soggetto nominato, che in ogni caso opera entro i margini di budget fissati dal CDA o previa autorizzazione di quest'ultimo per operazioni di importo elevato o interesse strategico.

Infine, l'ODV andrà sempre tenuto aggiornato su contratti, atti, comunicazioni ufficiali coinvolgenti la Pubblica Amministrazione (cf. All. V Proc. Comunicazione ODV).

- Direzione Generale

Le aree operative della Direzione Generale dove si concentra la maggiore rischio per la Scuola Pescarini sono le seguenti.

Innanzitutto il DG esercita per procura formale la **rappresentanza della società** nei confronti della p.a., compresi istituti previdenziali, assicurativi, sindacali e del lavoro. Tale rappresentanza pone in capo a questa figura non solo un necessario potere di firma e di impegno della società, ma anche il potere di gestire i rapporti informali con i funzionari pubblici.

Tale processo per sua stessa natura espone la società ad un rischio medio, soprattutto per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio dell'area è previsto un costante sistema di report del DG che intrattiene rapporti con la p.a. sia all'ODV che al CDA. Gli incontri informali con funzionari pubblici vanno in ogni caso limitati al minimo necessario e sempre adeguatamente pubblicizzati.

Un'altra attività a rischio media è quella relativa alla **definizione dei budget annuali e alla gestione delle somme erogate dagli enti pubblici**. Per tale ipotesi, oltre al costante rapporto di rendicontazione con il CDA e la Presidenza, è necessario prevedere il coinvolgimento di altre figure interne nella gestione materiale delle somme ricevute. Inoltre va sempre garantita la totale tracciabilità dell'utilizzo delle suddette somme.

Ovviamente l'attività aziendale dell'area della direzione generale a maggiore rischio è quella inerente **la partecipazione e nome della Società a trattative, appalti, licitazioni pubbliche e private, gare d'asta pubblica, bandi europei, statali, regionali, provinciali, comunali o di qualsiasi ente locale**; nonché **la firma di progetti di finanziamento, il rilascio di firme di avallo ad enti finanziatori, la costituzione ATI ecc.** Stessa rischiosità media è riscontrata nella gestione della successiva fase di **sottoscrizione e svolgimento dei contratti con la PA.**

Le misure di controllo dovranno in quest'area garantire: un sistema di report all'ODV di ogni nuova azione coinvolga la p.a.; la comunicazione all'ODV della stipula, modifica e risoluzione di contratti con la p.a.; la comunicazione al CDA e all'ODV della eventuale costituzione di ATI (nonostante il DG abbia il pieno potere di costituire tale associazioni senza alcuna autorizzazione preventiva).

Infine, va sempre inserito nei documenti contrattuali per la costituzione di ATI (almeno per quelle in cui la Scuola Pescarini agisce come capofila) l'esplicito obbligo per i partner al rispetto del Codice Etico. In relazione a quest'aspetto, ai controlli effettuati da personale interno e dagli stessi amministratori, sarebbe necessario affiancare una formale procedura interna (o un'integrazione a quella già esistente) che preveda la richiesta di specifici certificati/documenti attestanti il possesso di determinati requisiti: CCIA, DURC, antimafia, assenza di condanne, Legale Rappresentante ecc. Tutto ciò al fine di anticipare eventuali controlli della stazione appaltante, che, una volta effettuati e conclusi con esito negativo, sarebbero comunque tardivi in quanto avrebbero già pesanti conseguenze per Irecoop soc. coop.

Anche in questo caso, resta necessario un continuo aggiornamento dell'ODV sulla costituzione e conduzione delle ATI.

Con riferimento specifico ai reati di omicidio e lesioni personali colpose per violazione delle norme sulla **sicurezza sul lavoro**, si è evidenziata la concentrazione in capo al Direttore Generale del ruolo di Legale Rappresentante della Società in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, che in quanto tale, e in conformità ad una formale procura, svolge la funzione di ddl ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm.

La società pone particolare attenzione al soddisfacimento di tutti i requisiti di legge in materia di sicurezza sul lavoro: fornendo adeguata formazione ed istruzione ai lavoratori; predisponendo procedure specifiche su adempimenti imposti ai lavoratori ai fini di prevenzione e protezione; garantendo il controllo tecnico-operativo del RSPP; dando adeguata pubblicizzazione alle procedure inerenti la Sicurezza che dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori ecc devono osservare; aggiornando il dvr e altri documenti in materia di sicurezza, anche tramite la consulenza di società specializzata esterna; assicurando il costante controllo del medico-competente.

La strada intrapresa va senz'altro verso la direzione giusta, tuttavia, si consiglia di intensificare il monitoraggio già in corso. Infine, opportuno un ampliamento delle

deleghe, soprattutto con riferimento alle nuove figure del dirigente e del preposto ex D.lgs 81/08.

In ogni caso, qualsiasi modifica, introduzione, innovazione, e contestazione in materia di sicurezza deve essere oggetto di comunicazione periodica all'ODV, che, in conformità alla procedura di comunicazione (All. V al Modello), e vista l'estrema delicatezza della questione, va tenuto costantemente informato.

- Risorse Umane

L'Area Aziendale Risorse Umane risulta esposta ad un rischio medio-basso.

Al fine di evitare usi strumentali di tale funzione (es. favoritismi pubblici funzionari) la società deve garantire che il processo selettivo venga gestito da almeno due soggetti responsabili, deve formalizzare una procedura per la regolamentazione del processo di ricerca, selezione e assunzione che specifichi canali di recruiting, modalità di selezione, enti coinvolti e trasparenza del relativo iter autorizzativo.

- Amministrazione

L'Area **Amministrazione, nella gestione ordinaria del ciclo attivo/passivo**, risulta interessata da diverse tipologie di reati (reati contro la p.a., reati societari, riciclaggio e ricettazione, truffa ecc.). Dall'analisi svolta è emerso che le operazioni contabili (attive e passive) si basano su una procedura formalizzata gestita a livello informatico, che in ogni caso la fatturazione passiva è generata da un incarico, un preventivo, un contratto formale, che sono previsti controlli e match periodici fra fatture, contratti, ordini, ddt, RIBA ecc. L'implementazione di un sistema certificato di gestione qualità conforme alla norma ISO 9001:2008 garantisce il rispetto di un articolato sistema di normative interne, procedure e pratiche operative per la gestione del processo; tali documenti sono diffusi al personale interessato e disponibili sull'intranet aziendale.

I pagamenti sono sempre autorizzati con apposizione di firma da parte del DG.

Per tale Area aziendale si è consigliato, al fine di ridurre il rischio, di istituire la prassi di comunicare annualmente all'Organismo di Vigilanza i flussi monetari e/o finanziari di importo particolarmente rilevante generati con modalità non standard (es. pagamenti di fatture non generati da contratti o incarichi formali, pagamenti di benefit per esterni di importo rilevante), nonché di prevedere la firma, da parte dei responsabili di settore e dei responsabili amministrativi coinvolti nelle chiusure contabili annuali, rispettivamente di dichiarazioni di veridicità delle informazioni fornite e di responsabilità circa la conformità della bozza di bilancio ai dettami della legge. In aggiunta a tali misure va sempre garantita la tracciabilità e rintracciabilità

dei documenti che generano il bilancio, nonchè degli operatori che hanno collaborato alla loro formazione.

Inoltre, visto che dall'Ufficio Amministrazione sono reperiti ed inviati agli Uffici Progettazione e Rendicontazione i dati contabili per la partecipazione a bandi pubblici, è necessario che i controlli sul contenuto dei dati in questione venga standardizzato e formalizzato, al fine di evitare anche eventuali errori involontari. In ogni caso all'Organismo di Vigilanza è garantita la possibilità di verificare, anche a campione e a sorpresa, la corretta gestione di questa fase del processo.

Anche l'attività relativa agli **acquisti** espone la società ad un rischio medio di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione, oltre che dei reati di truffa. Le attuali misure di controllo si risolvono in: rendicontazione periodica dell'attività dei consulenti, controllo/autorizzazione del DG sui pagamenti, verifica da parte del Responsabile Amministrativo, verifica dell'attendibilità commerciale di fornitori e partner.

Tuttavia, è altresì necessario attivare alcune misure aggiuntive: inserire nei contratti (e negli accordi ATI di cui la Scuola Pescarini è capofila) apposita clausola che impone alla parte contraente/partner il rispetto del Codice Etico aziendale e del Modello 231; richiedere, anche per l'assegnazione d'incarichi di servizi, varie offerte per verificare i costi di mercato e la garanzia della qualità del servizio; determinare i requisiti minimi per i soggetti offerenti e fissare dei criteri oggettivi e trasparenti di valutazione delle offerte (in conformità anche alla già esistente procedura di gestione dei fornitori ex SG ISO 9001:2008).

A queste misure operative si aggiunge come sempre la supervisione dell'Organismo di Vigilanza che deve essere posto nelle condizioni di controllare, monitorare e verificare costantemente il processo sensibile aziendale analizzato.

Quanto alla **gestione del sistema informatico**, il DPS aziendale e i documenti ad esso collegato garantiscono di per sé un certo controllo sulla gestione dei dati e dei sistemi informatici. In particolare, relativamente alla protezione elettronica: esiste un sistema di controllo interno per garantire accesso legittimo ai sistemi informatici (password, misure di sicurezza, antivirus, antispam, firewall, dps ecc.); esiste un sistema di accesso limitato ad alcune cartelle contenenti ad esempio dati sensibili, o riservati. **In relazione alla protezione fisica dei dati e dei supporti che li contengono,**

Opportuno, in ogni caso, un aggiornamento della policy del DPS e un allineamento con le procedure interne, e l'introduzione di un sistema di controllo/identificazione/tracciabilità dell'utente che apporta modifiche su file contenenti dati sensibili o riservati, cancellazioni, aggiornamenti sui file. L'Organismo di Vigilanza andrà immediatamente informato di tali revisioni/aggiornamenti.

Un rischio residuo, ma non escludibile a priori, è quello relativo alla commissione del reato di pornografia virtuale (art. 600 quater, 1, c.p.), sia da parte di personale esterno

che accede occasionalmente alle apparecchiature informatiche aziendali, sia da parte del personale della Scuola Pescaraini che entra in contatto con tali strumenti presso un cliente es. scuole), sia da parte di utenti/clienti a cui vien permesso l'accesso/utilizzo di sistemi e strumenti informatici presso le sedi. Un abbassamento del livello di esposizione a questo rischio può essere garantito attraverso un'accurata tracciabilità del personale esterno che opera su strumenti informatici della Scuola Pescaraini, la disattivazione dell'accesso a siti a rischio, il controllo e la documentazione dei dati del personale incaricato dalla cooperativa per operare all'esterno (es. scuole).

- Progettazione

L'area in questione è risultata mediamente esposta al rischio di commissione reati ex D.lgs 231/2001, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione. In particolare il rischio si evidenzia in due fasi peculiari del processo: redazione dei progetti in base alle risultanze del bando e svolgimento di selezioni per la partecipazione a corsi o di esami finali, anche in nome e per conto della PA (es. OSS).

Quanto **all'attività di predisposizione, verifica e trasmissione dei documenti amministrativi e dei progetti per la partecipazione a bandi pubblici**, è stata verificata l'esistenza di una pluralità di controlli (Analisi preliminare bando affidata a più figure e svolta sotto più profili; gestione informatizzata del processo, in base anche alle indicazioni delle direttive regionali; suddivisione attività amministrativa fra più figure e controlli incrociati dei documenti fra i diversi operatori, prima dell'invio alla firma del Responsabile); esiste inoltre un'apposita procedura in cui sono riportati i vari step del processo, ed è in corso un'attività di aggiornamento e allineamento della suddetta procedura alle nuove direttive della Regione Emilia Romagna.

Svolgimento di selezioni per la partecipazione a corsi o di esami finali, anche in nome e per conto della PA (es. OSS): oltre all'osservanza delle procedure interne, è necessario garantire e formalizzare sistemi in grado di assicurare la massima trasparenza delle operazioni selettive o di esame, la conservazione di tutta la documentazione e la rintracciabilità dei soggetti e degli atti coinvolti nella gestione dell'attività. Si rammenta che nei casi in cui esami e selezioni siano svolti da personale della Scuola Pescaraini in nome e per conto di un ente pubblico (enti territoriali, ASL ecc.), il personale stesso riveste il ruolo di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, esponendo di fatto la Società anche al rischio di incorrere nel reato di concussione, oltre che negli altri reati contro la PA ex D.lgs 231/2001.

- Rendicontazione

L'attività di **redazione e invio della documentazione per la rendicontazione dei progetti finanziati** è un'attività decisamente sensibile ex D.lgs 231/2001.

Attualmente viene garantito un duplice controllo: del singolo operatore della rendicontazione e del DG che appone la firma finale. In conformità al sistema di gestione ISO 9001:2008 e alle direttive regionali, esiste un articolato sistema di normative interne, procedure e pratiche operative per la gestione del processo; tali documenti sono diffusi al personale interessato e disponibili sull'intranet aziendale (in corso di aggiornamento e allineamento alle direttive regionali).

Al fine di garantire la completa tracciabilità/rintracciabilità, è necessaria l'individuazione formale del responsabile del processo per ciascun progetto, ad esempio tramite l'apposizione di una firma su una modulistica ad hoc.

- Qualità e Accreditamento

L'area in questione non è risultata esposta ad un rischio particolarmente elevato, tuttavia la tipologia di reati ipotizzabili è di per sé particolarmente grave (prevalentemente reati contro la PA derivati da false o omesse dichiarazioni/documentazioni).

Utili pertanto come misure di controllo: la garanzia di tracciabilità degli atti, la conservazione di copia interna di ognuno di essi, la comunicazione periodica all'Organismo di Vigilanza dei rapporti intercorrenti con la PA, soprattutto in caso di eventuali controlli (es. visite ispettive per accreditamento).

- Attività delle sedi

L'Area Produttiva, che si sostanzia di fatto nell'erogazione del servizio ad utenti e clienti su ciascuna delle sedi, presenta due specifiche attività ritenute maggiormente sensibili.

Cura delle domande di finanziamento: i reati configurabili nello svolgimento di tali attività ed in grado di coinvolgere la responsabilità di tutta la struttura ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono principalmente quelli contro la Pubblica Amministrazione. I controlli attualmente in corso per la corretta gestione di questa attività consistono principalmente in: verifica incrociata dei documenti di rendicontazione da parte delle Aree Amministrazione e Progettazione, approvazione finale del Direttore Generale, separazione funzionale, formalizzata, tra chi predispone la domanda di finanziamento e chi ne approva i contenuti e/o verifica la rendicontazione; firma

delle domande provinciali da parte del Consigliere di riferimento. Anche per tale area esiste un articolato sistema di normative interne, procedure e pratiche operative diffusi al personale interessato e disponibili sull'intranet aziendale.

Tenuta dei registri e di tutte le altre documentazioni relative a corsi finanziati da enti pubblici: l'uso e la conservazione dei registri, delle schede di stage e di ogni altro documento relativo all'erogazione dei progetti formativi è un'attività estremamente delicata sotto il profilo della responsabilità ex D.lgs 231/2001.

La Scuola Pescarini predispone una serie di misure per garantire che l'uso di tali strumenti/documenti avvenga con la massima cautela, evitando in ogni modo lo smarrimento, il danneggiamento, il furto.

Al verificarsi di un avvenimento di tale genere, il personale della cooperative ed eventuali collaboratori (es. docenti) si impegnano a presentare formale denuncia alle autorità competenti, oltre che a segnalare con massima tempestività il fatto alla Direzione. Attualmente sono previsti plurimi controlli: del docente, del tutor d'aula, del coordinatore, del Responsabile di Sede, nonché il controllo formale della sede centrale in fase di rendicontazione.

Gli operatori sono altresì informati, tramite l'accettazione del Codice Etico (All. II al Modello), che la gestione e la redazione dei suddetti documenti devono essere svolte con la massima garanzia di riservatezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza, sia in relazione alle informazioni e ai dati riportati, sia in relazione all'apposizione delle firma ove richiesto, stante il loro valore legale e certificativo. E' previsto a tale proposito l'inserimento nei contratti di una esplicita clausola risolutiva e risarcitoria in caso di condotte contrarie al Codice Etico e al Modello 231 della cooperativa.

L'ODV viene avvisato di qualsiasi anomalia inerente tale processo, o di eventuali verifiche e controlli delle pubbliche autorità competenti; l'ODV si riserva inoltre di effettuare visite a campione e a sorpresa per verificare la corretta tenuta dei suddetti documenti.